

N. 106 /2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione I Civile

Il Tribunale di Venezia in persona del Giudice delegato dott.ssa Anna Battaglia

Nel procedimento Unitario n. 106/2025 promosso da CASSANO Luigi (C.F.: CSSLGU59P15A184H), nato ad Alessano (LE) il 15.9.1959, C.F. CSSLGU59P15A184H, P.I. 04510340278, residente in Venezia-Mestre, via Cristoforo Colombo n. 31, rappresentato e difeso dall'avv. Camilla Mastrangelo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CASSANO Luigi ha presentato proposta di concordato minore ex art. 74 CCII e ha rappresentato di versare in una situazione di sovraindebitamento che ha tratto origine nella contrazione di debiti relativi all'attività di impresa.

Il ricorrente ha allegato che sussistono tutti i requisiti dimensionali richiesti dalla legge (art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) ccii), di non essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né di avere già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e di non aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Il ricorrente ha rappresentato che l'ammontare dei debiti contratti è pari ad euro 234.678,57 di cui: euro 136.132,15 dovuti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ed euro 1.292,15 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate; euro 18.521,04 dovuti nei confronti di INPS; euro 29.117,16 nei confronti di Veritas s.p.a.; euro 53.752,58 nei confronti di diversi istituti di credito (BCC Prealpi, Compass, Deutsche Bank, Cassa di Risparmio di Asti); euro 624,12 nei confronti della Regione Veneto; euro 1.500 nei confronti dell'Advisor.

Il ricorrente ha rappresentato che intende soddisfare i propri creditori nella misura esposta nel piano, in particolare attraverso la prosecuzione dell'attività di ristorazione con conseguente destinazione di parte del proprio reddito alla procedura (al netto dei costi necessari per la continuazione dell'attività, degli oneri fiscali e previdenziali correnti, nonché delle spese necessarie per il mantenimento del proprio nucleo familiare) per la durata di anni cinque dall'omologa, nonché mettendo a disposizione parte della propria pensione che percepirà a partire dal 1.10.2026, con un importo lordo di € 1.048,00 mensili corrispondente ad un netto di circa € 800,00. Il ricorrente ha quindi rappresentato che intende soddisfare i propri creditori attraverso la corresponsione dell'importo pari ad euro 420,00 mensili, quale somma derivante dalla propria attività



lavorativa, e, a partire dalla data di percezione dell'assegno pensionistico, di ulteriori euro 350,00. Inoltre, considerato che i mutui assunti dal debitore risultano assistiti da garanzia del Fondo di Garanzia l. 23/12/96 n. 662 (MCC), il CASSANO ha ritenuto di prevedere l'accantonamento della somma pari a euro 17.273,17 *“per fare in modo che, nel momento in cui sorgerà il privilegio, il Fondo di Garanzia possa ottenere un pagamento non inferiore a quello prevedibile nella suddetta ipotesi liquidatoria”* (cfr. relazione OCC pag. 20).

Con provvedimento in data 21/07/2025 è stata dichiarata aperta la procedura con assegnazione ai creditori di termine di trenta giorni entro il quale far pervenire dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

In data 08/09/2025 l'OCC ha depositato relazione attestante l'esito del voto; da questa e dalla documentazione allegata si trae che i creditori non hanno presentato osservazioni o contestazioni all'omologa ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCI;

OSSERVA

La situazione di sovraindebitamento del sig. CASSANO Luigi è dipesa da fattori indipendenti dalla sua volontà, incidenti in maniera imprevista sulla propria condizione economica; infatti, non si può ritenere che il ricorrente abbia assunto le obbligazioni che hanno dato origine ai propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli onorare ovvero che abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento; non sono stati, inoltre, segnalati atti in malafede e in frode ai creditori.

Con riguardo agli ulteriori requisiti di ammissibilità giuridica del piano, la scrivente rileva:

- che le obbligazioni assunte dal CASSANO sono riconducibili essenzialmente all'attività d'impresa;
- che non sono state proposte dai creditori opposizioni all'omologa e sono state raggiunte le maggioranze richieste dall'art. 79 CCII;
- che il ricorrente non è stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, come segnalato dall'OCC.

La scrivente ritiene, inoltre, sussistente il requisito della fattibilità del piano, tenuto conto della documentazione agli atti, nonché delle valutazioni espresse dall'OCC, a cui si rimanda, non essendo emerse ragioni per discostarsi da tali valutazioni. In particolare, si richiama la relazione dell'OCC il quale ha affermato: *“non si riscontrano elementi critici in relazione alla effettiva fattibilità del piano”*; tale conclusione tiene conto, da un lato, che *“Il sig. Cassano pare aver definitivamente superato i momenti di difficoltà incontrati nel periodo della pandemia da Covid-19, e attualmente l'attività di ristorazione da essi svolta pare garantire flussi che consentono da un lato la prosecuzione dell'attività stessa e dall'altro dovrebbero garantire, con gli sforzi promessi, la liquidità sufficiente a poter formulare la proposta in esame”* e, dall'altro, che risulta prossima l'erogazione del trattamento pensionistico in favore del debitore.



L'OCC ha, inoltre, ritenuto *“indubbio che la proposta di concordato minore così come formulata dall'istante possa garantire ai creditori un soddisfacimento maggiore (o comunque non inferiore) rispetto a quello che essi trarrebbero da una procedura liquidatoria”*. Sotto questo profilo, infatti, lo stesso ha messo in luce la vantaggiosità del piano rispetto all'alternativa liquidatoria tenuto conto che quest'ultima *“si ridurrebbe presumibilmente alla mera vendita dei beni e delle attrezzature presenti presso il locale dove viene svolta l'attività, iscritte in contabilità per un valore contabile netto di Euro 12.693,20 che, per l'esperienza professionale dello scrivente gestore, anche e soprattutto dopo aver preso visione dei beni stessi, ben difficilmente potrebbe consentire valori di realizzo vicini a tale importo”*; importo al quale andrebbe aggiunta la somma derivante dalla vendita dell'auto del debitore (con valore commerciale presumibilmente pari a euro 10.000).

In definitiva, considerato che sussistono tutti i presupposti formali e sostanziali di cui agli artt. 74 e ss CCII, si ritiene di dover omologare il piano di concordato minore proposto dal sig. CASSANO Luigi.

P.Q.M.

omologa il concordato minore proposto da CASSANO Luigi (C.F.: CSSLGU59P15A184H), nato ad Alessano (LE) il 15.9.1959, C.F. CSSLGU59P15A184H, P.I. 04510340278, residente in Venezia-Mestre, via Cristoforo Colombo n. 31;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

invita l'OCC a vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore, sottoponendo al Giudice eventuali difficoltà non autonomamente risolvibili;

dispone che l'OCC depositi semestralmente relazioni sullo stato dell'esecuzione del concordato minore;

dispone che l'OCC, terminata l'esecuzione e sentito il debitore, depositi una relazione finale ai sensi dell'art. 81 co. 4 ccii;

dichiara chiusa la presente procedura.

Si comunichi.

Venezia, 25/09/2025

Il Giudice

Dott.ssa Anna Battaglia

